

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro può rientrare nell'attività lavorativa – Quando è funzionale alla prestazione –

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro, come straordinario), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. In particolare, sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. In questo caso deve essere considerato lavorativo il tempo impiegato per recarsi dall'azienda alla località dove deve essere svolta la prestazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 5701 del 22 marzo 2004, Pres. Mattone, Rel. De Matteis).

*Si verifica spesso invece che nonostante la società chieda al lavoratore di ritirare l'auto aziendale, per effettuare il servizio in auto per il cliente "X", nella busta paga viene inserito solo il pagamento dell'orario effettivo prestato presso quel cliente, senza conteggiare la retribuzione del tempo impiegato per il ritiro e la riconsegna dell'auto. Utile per richiedere le differenze retributive maturate, al fine di evidenziare e calcolare il tempo non pagato, può essere **conservare i fogli di marcia, copia delle timbrature di presa e consegna auto**, o qualsiasi altro mezzo idoneo a far ricostruire l'effettivo tempo impiegato per lo spostamento dall'azienda al cliente e viceversa, come ad esempio **segnarsi giorno per giorno l'effettivo orario svolto**.*